

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to **Andrea MARTINIS**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **Dott.ssa Antonella NARDINI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003 n. 21 e s.m. il sottoscritto impiegato designato certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal **09/05/2013** al **24/05/2013**.

Preone, 9 MAG. 2013

L'IMPIEGATO ADDETTO
F.to **MECCHIA Fulvia**

Copia conforme all'originale agli atti che si compone di n° _____ fogli.

Il Funzionario Incaricato

addì _____



COPIA

N° 9 del Reg. Del

COMUNE DI PREONE

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

SEDUTA del 07/05/2013

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU) - Determinazione aliquote.

L'anno **duemilatredici** il giorno **sette** del mese di **maggio** convocato per le ore **20.30**, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria**

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta **Pubblica**

Sono intervenuti:

Nome dell'Assessore	Carica	Presente	
		Si	No
MARTINIS Andrea	Sindaco	Si	
CANDOTTI Anna	Consigliere	Si	
DE PAOLI Daniele	Consigliere	Si	
CHIARUTTINI Lorena	Consigliere		No
LENISA Anna	Consigliere	Si	
LUPIERI Igor	Consigliere	Si	
PELLIZZARI Giovanni	Consigliere		No
CONTE Mattia	Consigliere	Si	
DE PAOLI Giuseppe	Consigliere		No
TESSARI Manuel	Consigliere	Si	
BERNARDIS Alessia	Consigliere	Si	
CANDOTTI Stefano	Consigliere	Si	
LUPIERI Leonardo	Consigliere	Si	
		10	3

Assiste il Segretario comunale Sig. **Dott.ssa Antonella NARDINI**.

Assume la presidenza il Sig. **Andrea MARTINIS** nella sua qualità di **Sindaco**.

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

Inviata a Capigruppo in data
09/05/2013 con prot. *m 1489*

Delibera immediatamente
eseguibile
Art. 1, comma 19, L.R.
n.21/2003

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 13, comma 1 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito in legge n. 214 del 22.12.2011, ha previsto l'introduzione anticipata, in via sperimentale, dell'Imposta Municipale Propria (IMU), la cui entrata in vigore è stata anticipata all'annualità 2012, sulla base degli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23 in tema di federalismo fiscale municipale ed in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

Vista la propria precedente deliberazione n. 04 del 16/03/2012 con la quale l'amministrazione comunale ha inteso determinare le modalità di prima applicazione del tributo mediante la disciplina di alcuni aspetti che rientrano nell'autonomia regolamentare degli enti;

Visto le modifiche apportate al D.L. n. 201/2011, rispettivamente dal D.L. 16/2012, dalla L. 26/04/2012 n. 44, dall'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e della L. n. 214/2011, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76% con possibilità per i comuni di modificare le aliquote in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

Preso atto che in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 380, lett. f) e g), della L. n. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% e che per gli stessi immobili i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard;

Ritenuto di confermare le aliquote fissate per l'anno 2012 con esclusione di quella relativa agli immobili iscritti nella categoria catastale D/1 (opifici) per i quali s'intende determinarla al 1,06 per cento in quanto maggiormente produttivi;

Dato atto che detta modifica concorre al mantenimento degli equilibri di bilancio;

Acquisiti i pareri resi dai responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 e ss. mm.;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese dai 10 consiglieri presenti e votanti,,

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) di confermare per l'anno 2013 le aliquote dell'imposta municipale propria (I.M.U.) determinate per l'anno 2012 con proprio atto n. 4 del 16.03.2012 ad eccezione di quella relativa agli immobili iscritti nella categoria catastale D/1 (opifici) per i quali viene fissata al 1,06 per cento;
- 3) di applicare le detrazioni spettanti nelle misure previste dalla legge.
- 4) di incaricare il responsabile del servizio finanziario all'invio telematico di cui all'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 14, del D.L. n. 35/2013.

Stante l'urgenza di dare efficacia al presente dispositivo, il presente atto viene dichiarato, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese dai 10 consiglieri presenti e votanti, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19 e seg. della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to **Andrea MARTINIS**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **Dott.ssa Antonella NARDINI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003 n. 21 e s.m. il sottoscritto impiegato designato certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal **21/03/2012** al **05/04/2012**.

Preone, _____

L'IMPIEGATO ADDETTO
MECCHIA Fulvia

Copia conforme all'originale agli atti che si compone di n° _____ fogli.

Il Funzionario Incaricato

addi _____



COPIA

N° 4 del Reg. Del

COMUNE DI PREONE

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

SEDUTA del 16/03/2012

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU) Istituzione e aliquote -
Determinazione in merito all'applicazione dell'imposta per l'anno 2012 -
Approvazione regolamento.

L'anno **duemiladodici** il giorno **sedici** del mese di **marzo** convocato per le ore **20.30**, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta **Pubblica**

Sono intervenuti:

Nome dell'Assessore	Carica	Presente	
MARTINIS Andrea	Sindaco	Si	
CANDOTTI Anna	ViceSindaco	Si	
LENISA Anna	Consigliere	Si	
LUPIERI Igor	Consigliere	Si	
DE PAOLI Daniele	Consigliere	Si	
DE PAOLI Giuseppe	Consigliere		No
PELLIZZARI Giovanni	Consigliere	Si	
CONTE Mattia	Consigliere	Si	
CANDOTTI Renato	Consigliere	Si	
MECCHIA Gian Marco	Consigliere	Si	
LENISA Emmio	Consigliere		No
MONTALBANO Francesco	Consigliere		No
POZZANA Osvaldo	Consigliere	Si	
		10	3

Assiste il Segretario comunale Sig. **Dott.ssa Antonella NARDINI**.

Assume la presidenza il Sig. **Andrea MARTINIS** nella sua qualità di **Sindaco**.

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

Inviata a Capigruppo in data
21/03/2012 con prot.

Delibera immediatamente
eseguibile
Art. 1, comma 19, L.R.
n.21/2003

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'ICI, Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

VISTO il Decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011 ed in particolare gli articoli 7 e 8, i quali recitano:

“**Art. 7 -**

Federalismo fiscale municipale

1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:

- a) una imposta municipale propria;
- b) una imposta municipale secondaria.

2. A decorrere dall'anno 2014, ai comuni e' attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta per cento.

3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 2, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 8

Imposta municipale propria

1. L'imposta municipale propria e' istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.
... omiss...

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.»

VISTO in particolare l'art.13 della Legge suddetta che testualmente recita:

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
... omiss...

CONSIDERATO che per effetto della norma suddetta l'imposta comunale immobili ICI di cui al titolo I, capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 già dal 2012 è stata sostituita con l'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.» di conversione decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011);

VALUTATO che l'amministrazione comunale intende determinare le modalità di prima applicazione del tributo, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997 le aliquote d'imposta per l'esercizio 2012 nella stessa misura della aliquota ordinaria così come previsto dall'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.», di conversione al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011);

DATO ATTO che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo **0,76 per cento**. Tuttavia con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la stessa aliquota può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, mentre l'aliquota è ridotta allo **0,4 per cento** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Tuttavia con deliberazione del consiglio comunale, la stessa aliquota può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali. L'aliquota è ridotta allo **0,2 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Tuttavia con deliberazione del consiglio comunale, la stessa aliquota può essere ridotta fino allo 0,1 per cento. Con deliberazione del consiglio comunale può essere ridotta l'aliquota di base fino allo **0,4 per cento** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.

DATO altresì, ATTO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, a eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali a uso strumentale, l'aliquota di base (0,76%);

CONSIDERATO, quindi, che al comune è destinata la quota dello 0,38% che, rispetto all'aliquota ICI dello 0,40% applicata sino ad oggi, determina una diminuzione del gettito la quale però è compensata dall'aumento delle basi imponibili su cui calcolare la nuova imposta;

CONSIDERATA la complessità della disciplina dell'applicazione dell'imposta e la difficoltà di effettuare proiezioni affidabili riguardo al gettito e ritenuto che si possano mantenere le aliquote e le detrazioni fissate dalla legge;

VISTA la L.R. 29.12.2011 n. 18 (legge finanziaria 2012) che ha fissato inizialmente al 31.03.2012 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali, onde consentire l'adozione dei provvedimenti connessi alle modifiche in materia di tributi introdotte dal D.L. 201/2011, termine ulteriormente prorogato;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, ed in particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la L.R. 11-12-2003, n° 21, così come modificato dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004;

Con voti favorevoli n. 10, Contrari n. //, Astenuti n.// su presenti n. 10 e votanti n. 10, espressi nelle forme e modi voluti dalla legge;

DELIBERA

1- E' istituita nel Comune di Preone l'Imposta Municipale Propria - I.M.U. - in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutto il territorio comunale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.»

2- Di determinare con riferimento all'esercizio finanziario **2012**, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria - I.M.U. - nelle seguenti misure:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze (pertinenze: non più di una per cat. C/2, C/6, C/7)	4 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	2 %
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986	7,6 %
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	7,6 %
Immobili locati	7,6 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori	7,6 %
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato (immobili assimilati alle abitazioni principali)	4 %
Altri immobili	7,6 %

3- Di determinare con riferimento all'esercizio finanziario **2012**, la detrazione di imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle seguenti misure:

Detrazione per l'abitazione principale **Euro 200,00** rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. E' prevista anche un'ulteriore detrazione, pari a 50,00 euro per ogni **figlio** di età inferiore a 26 anni, purché dimori abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Anche se non è **richiesto** che i figli, per i **quali** il contribuente beneficia della detrazione ai fini Imu, siano fiscalmente a carico.

Naturalmente le detrazioni previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non potranno superare l'imposta lorda a carico, quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare.

4- Di approvare il regolamento concernente l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - I.M.U. - composto da n. 11 articoli che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

5. Di delegare copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

6. di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella legge n. 214 del 22.12.2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli n. 10, contrari n. //, astenuti n. //, su n. 10. presenti e votanti n. 10., il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2993, così come modificato dall'art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004.-